SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2014, n. **199**.

Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, in cui si dispone, tra l'altro, l'abrogazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, inserita nell'allegato B della menzionata legge di delegazione europea 2013;

Vista la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Vista la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, in cui si prevede l'obbligo di vaccinare i piccioni viaggiatori che partecipano a gare o ad esposizioni;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale ed in particolare l'allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE che abroga la direttiva 72/462/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;

Vista la decisione 2009/712/CE che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e, in particolare, l'articolo 4 relativo all'obbligo di registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57, recante attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2014, recante le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ed in particolare l'articolo 116 e l'allegato XIV in materia di norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;

Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: "decreto", stabilisce norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni in provenienza da Paesi terzi, di seguito denominate: "importazioni", aventi ad oggetto uova da cova e pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) pollame: gli avicoli, ossia animali della specie *Gallus gallus*, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione della produzione di carne o di uova da consumo e di altri prodotti o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

b) uova da cova: le uova, prodotte dai volatili quali definiti alla lettera *a)*, destinate all'incubazione;

c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti, ad eccezione delle anatre di Barberia (Cairina moschata) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti;

d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente al macello per essere macellati entro il più breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;

g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

h) piccola partita: una partita di pollame e uova da cova che comprende meno di 20 unità;

i) azienda: un impianto, che può includere uno stabilimento, utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

l) stabilimento: l'impianto o parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attività:

1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

3) stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore: lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo;

4) stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito: lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

m) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini da un giorno;

n) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui al presente decreto;

o) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio incaricato di effettuare i test diagnostici prescritti dal presente decreto;

p) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario, ufficiale o abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario del pollame di uno stabilimento;

q) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

r) focolaio: l'azienda o il luogo situati nel territorio dell'Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati;

s) quarantena: impianto in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

t) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione;

u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di animali e prodotti compresi i detentori e i trasportatori, ma esclusi i veterinari;

v) veterinario ufficiale: veterinari autorizzati a livello nazionale dall'autorità competente di cui alla lettera *aa)* ovvero dall'amministrazione veterinaria di un Stato membro o di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;

z) Paese terzo: si intende quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47;

aa) autorità competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

Capo II

NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Art. 3.

Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari

1. Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal piano nazionale approvato dalla Commissione europea. Ogni eventuale modifica apportata al piano nazionale è comunicata alla Commissione europea per l'approvazione e, successivamente, pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute.

2. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o revoche, sono registrate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nella specifica sezione della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -, di cui all'articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.

3. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato nella BDN l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 1 secondo le modalità e ai sensi della decisione 2009/712. L'elenco dei citati stabilimenti è consultabile nel sito web istituzionale del Ministero della salute.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 4.

Laboratorio nazionale di riferimento

1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.

Art. 5.

Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame riproduttore e da reddito

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, sono oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito appartenenti ad un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame e proviene da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono riconosciuti ed identificati con numero distintivo dalla autorità regionale territorialmente competente sulla base delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I;

b) all'atto della spedizione non sono oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

c) sono situati al di fuori di una zona soggetta a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

Art. 6.

Requisiti specifici per le uova da cova

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, sono ammesse agli scambi intracomunitari le uova da cova che al momento della spedizione:

a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti:

1) hanno soggiornato da più di sei settimane in uno o più stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, situati nel territorio dell'Unione;

2) se vaccinati, sono state soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato III;

3) sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito favorevole, eseguito da un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato:

3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa; ovvero

3.2) mensilmente, fermo restando che l'ispezione più recente è stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In tal caso il veterinario ufficiale o abilitato verifica i registri relativi allo stato sanitario del branco e le ulteriori informazioni fornite dal responsabile branco-stesso inerenti le 72 ore precedenti la spedizione. Qualora dalle registrazioni o da qualsiasi altra informazione emerge il sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, al fine di escludere la presenza di malattie contagiose per il pollame;
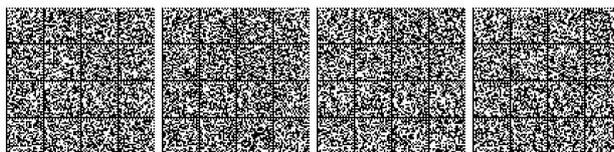
b) sono state identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;

c) sono state sottoposte conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale ad una disinfezione.

2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato informa l'incubatoio interessato e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'incubatoio e per il branco di origine.

Art. 7.

Requisiti specifici per i pulcini di un giorno

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente i pulcini di un giorno che:

a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6;

b) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;

c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono far sospettare la presenza di una malattia secondo quanto previsto dall'allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere *g)* ed *h)*.

Art. 8.

Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame riproduttore e da reddito che al momento della spedizione:

a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno o più stabilimenti con i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1), lettera *a)*;

b) se vaccinato, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;

c) è stato sottoposto nelle 48 ore precedenti alla spedizione ad un esame sanitario, eseguito da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, nel corso del quale non è stato rilevato alcun segno clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

Art. 9.

Requisiti per il pollame da macellazione

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, può essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame da macellazione che al momento della spedizione proviene da una azienda:

a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni;

b) che non è soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

c) in cui al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, nei cinque giorni che precedono la spedizione, non si rileva alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive adottate in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

Art. 10.

Requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia è altresì sottoposto, in attuazione di quanto previsto dalla decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, ad un test microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine per i sierotipi di salmonelle non riportate nell'allegato II, capitolo III, lettera A.

2. La procedura di campionamento ed i relativi metodi diagnostici sono fissati sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia.

3. Il campionamento non è necessario per il pollame da macello proveniente da uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura comunitaria.

Art. 11.

Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, può essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento che al momento della spedizione proviene da un'azienda:

a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;

b) che non è soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

c) che non presenta alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, nelle 48 ore che precedono la spedizione sul branco di cui fanno parte i volatili;

d) situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti in applicazione alla legislazione vigente per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

Art. 12.

Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova

1. Alle piccole partite di pollame e uova da cova oggetto di scambi comunitari non si applicano i requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonché quelli indicati nell'articolo 16.
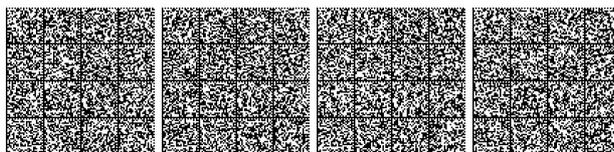
2. Le piccole partite di cui al comma 1 possono essere oggetto di scambi intracomunitari qualora:

a) al momento della spedizione provengono da branchi con i seguenti requisiti:

1) hanno soggiornato nell'Unione dalla schiusa o da almeno tre mesi;

2) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

3) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;

4) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

5) provenienti da una azienda situata al di fuori di una zona soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;

b) il pollame destinato allo scambio intracomunitario è stato sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* conformemente all'allegato II, capitolo III, con esito negativo;

c) le uova da cova o i pulcini di un giorno destinati allo scambio intracomunitario provengono da un branco di origine che nei tre mesi che precedono la spedizione è stato sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* tale da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 per cento, un'infezione avente prevalenza del 5 per cento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle partite comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.

Art. 13.

Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle

1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli Stati membri o regioni di Stati membri a cui è riconosciuto lo status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle' si applicano le seguenti disposizioni:

a) le uova da cova provengono da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

1) non sono vaccinati;

2) sono stati vaccinati con vaccino inattivato;

3) sono stati vaccinati con vaccino vivo almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) sono vaccinati contro la malattia di Newcastle;

2) provengono da uova da cova conformi alle condizioni di cui alla lettera *a)*;

3) provengono da incubatoi in cui i metodi di lavorazione garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera *a)*;

c) il pollame riproduttore e da reddito deve soddisfare i seguenti requisiti:

1) non è vaccinato contro la malattia di Newcastle;

2) è stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in una azienda d'origine o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, in cui nessun volatile è vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione è stato ivi introdotto durante detto periodo, fermo restando che nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena;

3) è stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite dalla Commissione europea;

d) il pollame da macellazione proviene da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

1) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle sono nelle condizioni di cui alla lettera *c)*, numero 3);

2) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite in sede comunitaria.

2. Ai fini del riconoscimento dello status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle' per l'intero territorio nazionale e solo per alcune regioni di esso, il Ministero della salute può presentare alla Commissione europea un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari, predisposto sulla base degli elementi di cui all'articolo 15.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle è attribuito ad una regione sulla base dei seguenti criteri:

a) l'assenza di autorizzazioni alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657;

b) i branchi di riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle;

c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

4. La Commissione europea può sospendere il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle in uno dei seguenti casi:

a) mancato controllo di una grave epizoozia della malattia di Newcastle;

b) abolizione delle restrizioni legislative concernenti i divieti di vaccinazione in massa contro la malattia di Newcastle.

Art. 14.

Programmi di controllo

1. Il Ministero della salute può sottoporre all'approvazione della Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una o più malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi, che contiene le seguenti informazioni:

a) la situazione della malattia nel territorio;

b) la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;

c) la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti ed il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;

e) la procedura di controllo;

f) le misure da assumere in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento;

g) le misure da assumere in caso di risultati positivi accertati all'atto dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2. Ogni eventuale modifica o integrazione apportata ai programmi di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione europea per l'approvazione.

Art. 15.

Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame

1. Qualora il Ministero della salute, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso, ritiene che il territorio nazionale è totalmente o parzialmente indenne da una o più malattie cui è sensibile il pollame, presenta una relazione alla Commissione contenente le seguenti informazioni:

a) la tipologia della malattia e la cronistoria della comparsa della stessa sul territorio;

b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia è obbligatoriamente dichiarata alle autorità competenti;

c) la durata del controllo effettuato;

d) l'indicazione dell'eventuale periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

e) le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 1, la Commissione europea concede il riconoscimento di territorio indenne, con le garanzie generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

3. La Commissione europea, a seguito della comunicazione a cura del Ministero della salute delle eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 1, può modificare o eliminare le garanzie di cui al comma 2.

Art. 16.

Condizioni generali per il trasporto

1. I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati in contenitori nuovi a perdere, progettati per essere utilizzati una sola volta e successivamente distrutti ovvero riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

2. I contenitori di cui al comma 1 sono utilizzabili per il trasporto secondo le seguenti condizioni:

a) contengono i pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) hanno un'etichetta indicante:

1) lo Stato membro e la regione di origine;

2) il numero di riconoscimento dello stato di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;

4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.

3. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Il pollame riproduttore o da reddito è trasportato in scatole o gabbie:

a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.

5. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno sono spediti entro il più breve termine allo stabilimento di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni del presente decreto.

6. Il pollame da macellazione è avviato entro il più breve termine al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni del presente decreto.

7. Il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento è avviato quanto prima al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione di quello che soddisfa le condizioni stabilite dal presente decreto.

8. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da:

a) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;

b) facilitare l'osservazione dei volatili;

c) consentire la pulitura e la disinfezione.

9. I mezzi di trasporto, i contenitori, le scatole e le gabbie riutilizzabili sono puliti e disinfettati prima e dopo lo scarico, secondo le istruzioni del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 17.

Condizioni specifiche per il trasporto

1. Il trasporto del pollame di cui all'articolo 16, commi 5, 6 e 7, è vietato attraverso zone dichiarate infette per l'influenza aviaria o per la malattia di Newcastle, a meno che non si svolge su grandi assi stradali o ferroviari.

Art. 18.

Documentazione sanitaria

1. Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

a) conforme al modello di cui all'allegato IV completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale;

b) firmato dal veterinario ufficiale;

c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

d) valido per la durata di cinque giorni;

e) costituito da un unico foglio;

f) previsto per un unico destinatario;

g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato.

Art. 19.

Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18

1. Il Ministro della salute può concedere ad uno o più Stati membri di spedizione, a condizione di reciprocità, autorizzazioni, di portata generale ovvero specifica limitatamente a casi determinati, in base alle quali è consentito lo scambio intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato di cui all'articolo 18.

Art. 20.

Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame ed uova da cova

1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia e le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Capo III

NORME PER LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI

Art. 21.

Elenco Paesi terzi o parti di essi da cui è possibile importare pollame e uova da cova

1. Sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova provenienti da Paesi terzi o da parti di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 22.

Stato sanitario del Paese terzo speditore rispetto all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle

1. Ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 798/2008, e successive modificazioni, sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova che provengono da Paesi terzi, o parti di essi, che rispetto all'influenza aviaria ed alla malattia di Newcastle si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) sono oggetto di denuncia obbligatoria;

b) sono indenni da tali malattie;

c) sebbene non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste per l'influenza aviaria dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, e per la malattia di Newcastle dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

Art. 23.

Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova

1. L'importazione da Paesi terzi del pollame e delle uova da cova che soddisfano quanto previsto dagli articoli 21 e 22 è autorizzata soltanto se tale pollame e uova da cova provengono da branchi che:

a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per il periodo stabilito dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni;

b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni, a seconda delle specie e delle categorie di volatili, per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione.

Art. 24.

Certificazione sanitaria per le importazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 21, 22 e 23, al momento dell'importazione in provenienza da Paesi terzi, il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato, in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.

2. Il certificato di cui al comma 1:

a) è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;

b) è redatto in lingua italiana;
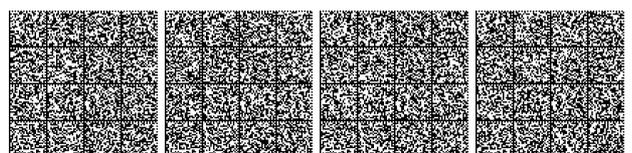
c) attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni attuative adottate in sede comunitaria;

d) ha una validità di cinque giorni;

e) è costituito da un unico foglio;

f) ha un solo destinatario;

g) reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

3. Il modello del certificato di cui al presente articolo è riportato nell'allegato I – parte II del regolamento n. 798/2008.

Art. 25.

Condizioni specifiche per l'importazione di pollame da macellazione

1. Il pollame da macellazione importato al momento dell'arrivo è condotto direttamente ed immediatamente al macello per essere abbattuto entro 72 ore dall'arrivo.

Capo IV

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Art. 26.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque effettua uno scambio intracomunitario in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 è soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque introduce nel territorio italiano pollame ed uova da cova in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 è soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 25.000 euro a 100.000 euro.

3. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, alle fattispecie di cui al presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, nonché quelle dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

4. Salvo che il fatto costituisce reato, qualora le autorità, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, nel corso delle attività di controllo accertano una o più violazioni ritenute di lieve entità, tali da non costituire un pericolo per la salute umana e degli animali interessati, procedono alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista; forniscono altresì al trasgressore le prescrizioni per la rimozione delle irregolarità e sospendono l'attività per un periodo di tempo massimo di tre mesi. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non corre dalla diffida e fino a quando le autorità verifichino la mancata ottemperanza alla diffida stessa. Trascorso il termine fissato nella diffida per la rimozione delle irregolarità e per il pagamento della somma di cui al presente comma, le autorità verificano l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale comminate per le violazioni previste dal presente decreto sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della salute per essere destinati al potenziamento delle attività di accertamento di cui al comma 5.

Art. 27.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LORENZIN, *Ministro della salute*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *I*

di cui all'articolo 4

LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE AVIARIE

L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), in qualità di laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie di cui all'articolo 4, individuato con decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999, è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto. A tale fine:

a) può fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;

b) controlla la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui al presente decreto;

c) organizza periodicamente prove comparative.

ALLEGATO *II*

di cui agli articoli 3, 5, 7, 10, 12 e 16

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Capitolo I

Norme generali

1. Per ottenere il riconoscimento dalla regione territorialmente competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:

a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;

b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;

c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera *d)*;

d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:

almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;

la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento;

e) devono contenere solo il pollame.

2. La regione territorialmente competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Capitolo II

Impianti e funzionamento

A. Stabilimenti di selezione e di moltiplicazione ed allevamento.

1. Impianti.

a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate;

b) gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario;

c) le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

2. Governo dell'allevamento.

a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario»;

b) gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:

dallo stabilimento stesso, e/o

da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Unione europea parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 5, lettera *a)* del presente decreto;

da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente al regolamento (CE) 798/2008;

c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi;

d) i fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione;

e) le uova sono:

raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;

pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purché la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;

confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato;

f) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi;

g) per ciascun gruppo viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno 5 anni dopo l'eliminazione dei gruppi in cui sono indicati:

le entrate e le uscite di volatili;

le prestazioni produttive;

la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;

gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;

la provenienza del pollame;

la destinazione delle uova;

h) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

B. Incubatoi.

1. Gli impianti.

a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:

magazzinaggio e classificazione delle uova,

disinfezione,

preincubazione,

schiusa,

preparazione e condizionamento delle spedizioni;

b) i fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini),

c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

2. Il funzionamento.

a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale;

b) le uova da cova devono provenire:

da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 5, lettera *a)* del presente decreto;

da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità del regolamento (CE) 798/2008;

c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi;

d) i fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione;

e) le operazioni di disinfezione riguardano:

le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell'Unione o della loro esportazione in un Paese terzo, purché non siano state già disinfettate nell'allevamento di origine;

gli incubatoi, regolarmente,

i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa;

f) un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio;

g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere;

h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per gruppo:

la provenienza delle uova e la data d'arrivo,
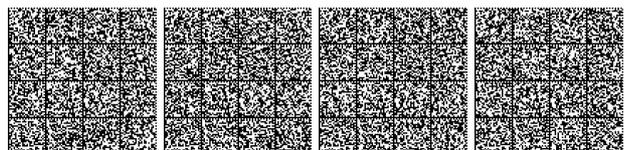
i risultati della schiusa,

le anomalie constatate,

gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,

gli eventuali programmi di vaccinazione,

il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,

la destinazione dei pulcini di un giorno;

i) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

Capitolo III

Programma di controllo sanitario delle malattie

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 14 e 15, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D.

A. Infezioni da Salmonella pullorum [1], Salmonella gallinarum [2] e Salmonella arizonae [3].

1. Specie interessate:

a) Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;

b) Salmonella arizonae: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario:

a) l'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (*);

b) i campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (**);

c) arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. È possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) [(***)(****)];

d) quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum o Salmonella arizonae mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici;

e) l'allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione;

f) i campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami;

g) le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la Salmonella enteritidis, qualora esso sia impiegato (*****). Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una sorveglianza sierologica. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

B) Infezioni da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma meleagridis.

1. Specie interessate:

a) Mycoplasma gallisepticum: galline e tacchini;

b) Mycoplasma meleagridis: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario:

a) la presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un'infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata;

b) i campioni da esaminare per individuare la presenza di un'infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l'individuazione di Mycoplasma meleagridis, in particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal pene dei tacchini;

c) gli esami per l'individuazione del Mycoplasma gallisepticum o del Mycoplasma meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

(*) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive.

(**) Si noti che i campioni ambienta non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum ma sono invece adatti per la Salmonella Arizonae.

(***) Si noti che è utile per la diagnosi anche l'isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente.

(****) La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassilidialis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della salmonella spp zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo è adatto per la Salmonella arizonae.

(*****) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum e la risposta alla vaccinazione contro questo sierotipo.
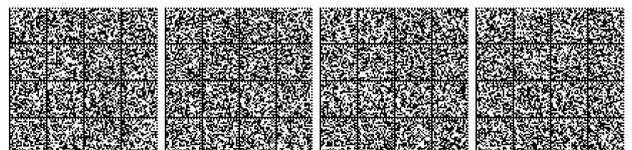
C. Risultati e misure da adottare.

Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l'allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D. Nel caso di stabilimenti comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare alle misure di cui al punto 3, lettera *b)*, del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unità di produzione sane di uno stabilimento infetto, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

Capitolo IV

Criteri per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento

1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:

a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;

b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia,

se:

si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento,

lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle,

un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione;

d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se:

a) è stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento;

b) un secondo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis;

c) dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Il ripristino del riconoscimento è soggetto alle condizioni seguenti:

a) se il riconoscimento è stato revocato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere ripristinato 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione purché sia stata effettuata la macellazione sanitaria;

b) se il riconoscimento è stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da:

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell'allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte,

Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis, il riconoscimento può essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l'allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l'allevamento.

ALLEGATO *III*

di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12

REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME

1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d'origine delle uova da cova devono essere muniti di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente di qualsiasi Stato membro;

2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.

3. In caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi;

b) nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella:

i) in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non è stata dimostrata la loro sicurezza d'impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2004/28/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
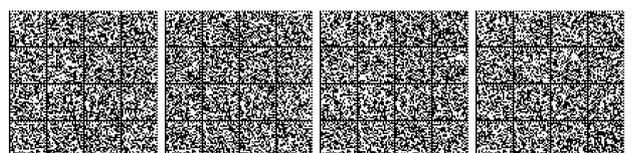
ii) se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

———

ALLEGATO *IV*

MODELLI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

N. 6 Modelli.

———

ALLEGATO *V*

MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

—

Influenza aviaria.

Malattia di Newcastle.

———

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.».

«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

In vigore dal 4 settembre 2013.

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassa-

zione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— La direttiva 2009/15/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.

— La decisione 18 febbraio 2011, n. 2011/114/UE recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2011) 938] è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2011, n. L 46.

— Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1934, n. 186, S.O

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 (Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1994, n. 27.

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1993, n. 78, S.O..

— La decisione 22 giugno 1995 n. 95/410/CE del Consiglio che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia è pubblicata nella G.U.C.E. 11 ottobre 1995, n. L 243. Inizio applicazione il 1° luglio 1995.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300, S.O.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.

— Il regolamento (CE) 30 marzo 2004 n. 599/2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94.

— Il regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* è pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.

— Il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47 (Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2007, n. 84.

— Il regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 617/2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile è pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2008, n. L 168.

— La decisione 18 settembre 2009 n. 2009/712/CE che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria [notificata con il numero C(2009) 6950] (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 19 settembre 2009, n. L 247.

— Il regolamento (CE) 8 agosto 2008, n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è pubblicato nella G.U.U.E. 23 agosto 2008, n. L 226.

— Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 (Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2010, n. 34, S.O.

— Il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57 (Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 2010, n. 92.

— Il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013 (Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'art. 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2014, n. 22.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O..

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea e i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un Paese terzo in provenienza dal quale è autorizzata l'introduzione nella Comunità degli ungulati di cui all'allegato I, in quanto presente nell'elenco predisposto in sede comunitaria ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o nelle sue successive modificazioni;

c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;

d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 4 *(Anagrafe informatizzata delle aziende avicole)*. — 1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi.

2. Le informazioni da registrare obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 devono includere necessariamente anche i dati concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende.

3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.».

— Per i riferimenti normativi della decisione della Commissione 2009/712/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 617/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti normativi della decisione 22 giugno 1995, n. 95/410/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 16. — 1. L'autorità competente può autorizzare o rendere obbligatoria la vaccinazione contro la malattia a scopo di profilassi o per integrare le misure di lotta applicate in caso di comparsa della malattia stessa, mediante vaccini la cui immissione in commercio sia stata autorizzata dal Ministero della sanità.».

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 30 marzo 2004, n. 599/2004, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8 agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8 agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 24:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8 agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 26:

— Il testo dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 8 *(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)*. — Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.».

— Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 57 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i soggetti indicati all'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b)*, che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.
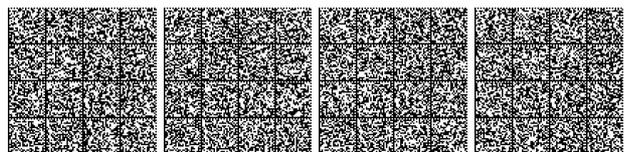
2. Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le informazioni al Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio di cui all'art. 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 3000.

3. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 7, 11, 17, 19, 20, 21, 30, 36, 44 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 15, 32, 34, 39, 42, 49 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000.

4. Chiunque viola il divieto di movimento imposto a norma degli articoli 7, 10, 11, 44, comma 1, lettera *d)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

5. Chiunque viola le prescrizioni in materia di operazioni di pulizia e disinfezione e per le procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria dettate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 48 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000.

6. Chiunque non ottempera al divieto di cui all'art. 52, comma 1 ovvero fa uso di vaccini anti-influenzali per scopi diversi dall'induzione dell'immunità attiva negli animali delle specie sensibili senza l'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300 per ogni animale vaccinato.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola quanto disposto dall'art. 50, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000.

8. L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto compatibili.

9. I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni alle prescrizioni in materia di lotta contro le malattie animali e nelle relative emergenze sono introitate dalle Regioni e dalle Province autonome che le destinano al finanziamento dei Centri locali di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.».

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 17. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano ovvero nel territorio definito nell'allegato I attraverso la frontiera italiana per essere destinati ad altro Stato membro della Comunità gli animali indicati nell'art. 5, in violazione delle prescrizioni rispettivamente stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

2. Chiunque effettua il transito sul territorio nazionale degli animali provenienti da Paese terzo con destinazione ad altro Paese terzo della Comunità, senza richiedere l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'art. 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Chi non osserva le prescrizioni adottate dal veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliera nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'importazione di animali in violazione delle condizioni stabilite dai commi 5 e 6 dell'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano gli animali, nei casi previsti dal presente decreto, senza presentarli ad un posto d'ispezione frontaliero ovvero non rispettando la destinazione ad uno Stato membro della Comunità, inizialmente dichiarata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.».

— Il testo degli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».

«Art. 18 *(Ordinanza - ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza - ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».

Note all'art. 28:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, si veda nelle note alle premesse.

15G00008
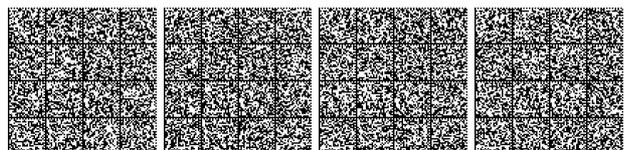
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014.

Nomina del dott. Alessandro Cosimi quale componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, recante "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù del quale, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, l'Agenzia ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante " Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto lo statuto della suddetta Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute 4 aprile 2013, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e in particolare l'art. 20, che dispone che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2012, con il quale il dott. Alessandro Cosimi è stato nominato, su designazione della Conferenza unificata, componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Vista la nota del 12 aprile 2013, con la quale il dott. Cosimi ha comunicato al Presidente dell'Agenzia le dimissioni dal suddetto incarico;

Visto il decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2014, con il quale sono state accettate le dimissioni del dott. Alessandro Cosimi da componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale dei servi sanitari regionali;

Vista la deliberazione assunta nella seduta dell'11 luglio 2013, con la quale la Conferenza unificata ha acquisito la designazione del dott. Angelo Del Favero, già Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Città della Salute e della Scienza" di Torino, quale componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in sostituzione del dott. Alessandro Cosimi (rep. atti n. 58/CU), nonché la lettera n. 3105 del 13 gennaio 2014, con la quale il dott. Del Favero ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 16 ottobre 2014, con la quale la Conferenza unificata ha acquisito la designazione del dott. Alessandro Cosimi quale componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale dei servi sanitari regionali (rep. atti n. 124/CU);

Visto il curriculum del dott. Alessandro Cosimi e ritenuto che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 7 novembre 2014, prodotta dal dott. Alessandro Cosimi, con la quale lo stesso dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dal citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui in premessa, il dott. Alessandro Cosimi è nominato, per il restante periodo del mandato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2012, componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quale rappresentante della Conferenza unificata.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro della salute
LORENZIN

15A00200

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2014.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Verona nonché di quella della Sezione staccata di Verona della Commissione tributaria regionale del Veneto.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzioni di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 6210 del 17 dicembre 2014, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale del Veneto ha comunicato l'irregolare funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Verona nonché della Sezione staccata di Verona della Commissione tributaria regionale del Veneto, a causa dell'allarme bomba che il 16 dicembre 2014 alle ore 10,20 ha costretto tutti i presenti, presso la sede degli uffici finanziari in Via Lungadige Capuleti n. 11, ove sono attualmente ubicate anche le suddette Commissioni tributarie, a lasciare immediatamente i locali "senza provvedere a null'altro", così determinando l'irregolare funzionamento dei predetti Uffici di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Commissione tributaria provinciale di Verona nonché della Sezione staccata di Verona della Commissione tributaria regionale del Veneto, durante il giorno 16 dicembre 2014 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto che con nota n. 1056 del 18 dicembre 2014 ha "preso atto di quanto comunicato" al fine dell'emanazione del provvedimento di accertamento dell'irregolare funzionamento;

Decreta:

è accertato l'irregolare funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Verona nonché della Sezione staccata di Verona della Commissione tributaria regionale del Veneto durante il giorno 16 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

Il direttore: SIRIANNI

15A00176

DECRETO 9 gennaio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2015 ammonta a 19.055 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 9 giugno, 8 luglio, 10 settembre, 8 ottobre e 10 novembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping ".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00228

DECRETO 9 gennaio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2015 ammonta a 19.055 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 14 maggio, 8 luglio, 10 settembre e 10 novembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00229

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 ottobre 2014.

Istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re. Di.Ma), presso la sede di Genova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante "Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante "Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300, recante "Centri di referenza nazionale nel settore veterinario";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la domanda e l'allegata documentazione presentata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi del citato d.m. 4 ottobre 1999 e acquisita con nota prot. n. 4014 dell'11 luglio 2013, volta ad ottenere l'istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma);

Vista la relazione inviata con nota prot. n. 1359 del 24 settembre 2014 con cui il Segretariato generale del Ministero della salute attesta che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei Centri di referenza nazionale richiesti dall'art. 3, comma 1 del citato d.m. 4 ottobre 1999;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nella gestione e nel coordinamento della rete diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali in occasione degli episodi di mortalità anomala di stenelle striate (*Stenella coeruleoalba*) verificatisi nel 2013 e nel 2014;

Ritenuta necessaria l'istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma) al fine di disporre di uno specifico strumento tecnico scientifico di riferimento nazionale per l'intervento diagnostico sui predetti animali in considerazione dei molteplici fattori, anche di origine infettiva, che possono determinarne lo spiaggiamento e di conseguenza la morte;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la sede di Genova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è istituito il Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma) che si avvale delle competenze tecniche della sezione di Imperia dello stesso Istituto.

Art. 2.

1. Il Centro di referenza cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti zooprofilattici sperimentali ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute per l'elaborazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio sui mammiferi marini in considerazione dei molteplici fattori, anche di origine infettiva, che possono determinarne lo spiaggiamento e, di conseguenza, la morte;

c) cura l'organizzazione di corsi di formazione per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di Enti competenti;

d) promuove l'attività di ricerca nei settori di competenza;

e) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5505

15A00179

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2014.

Determinazione, per l'anno 2015, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto, l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» nell'esercizio 2013, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0121891/14 del 15 maggio 2014, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2015 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo determinata per l'anno 2014, pari a quella massima legislativamente prevista;
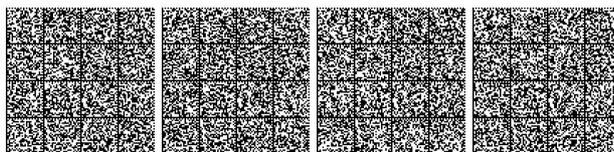
Visto il provvedimento n. 24 del 2 dicembre 2014, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2015;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare per il 2015 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare per l'anno 2015 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2015, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2015 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2015, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A00226

DECRETO 22 dicembre 2014.

Determinazione, per l'anno 2015, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il "Codice delle assicurazioni private";

Visto, l'art. 285 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente "il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo" nell'esercizio 2013, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0121881/14 del 15 maggio 2014, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2015 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,50%, a suo tempo determinata per l'anno 2014;

Visto il provvedimento n. 24 del 2 dicembre 2014, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2015;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare per il 2015 l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2015 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2015, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2015 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2015, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il ministro: GUIDI

15A00227
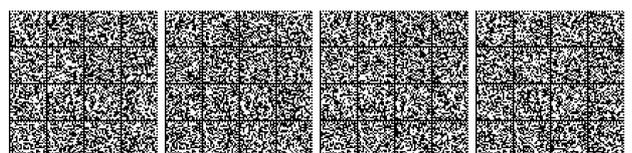
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 dicembre 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Aliflus (salmeterolo/fluticasone)» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1635/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALIFLUS;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 aprile 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 46 del 16 dicembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Aliflus (salmeterolo/fluticasone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: Diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg - A.I.C. n. 034463051 (in base 10) 10VRBC (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,60;

confezione: Diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg – A.I.C. n. 034463063 (in base 10) 10VRBR (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 51,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 84,56;

validità del contratto: 24 mesi;

Pay-back come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Aliflus è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

15A00207

LUMSA - LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA»

DECRETO RETTORALE 7 gennaio 2015.

Modifica allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 1° agosto 2011, n. 920, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2011, n. 207 e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 dicembre 2013;

Vista la nota del Rettore prot. n. 70185 del 7 ottobre 2014 con la quale le proposte di modifica statutaria sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Allo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 5 è così sostituito:

4. La dotazione organica del personale accademico e di ricerca di ruolo dell'Università è determinata nella misura di 135 unità, superabile soltanto previa verifica della copertura finanziaria. L'Università, nell'ambito del Piano triennale di sviluppo (PTS), vincola le risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti di ruolo disponibili al reclutamento di personale accademico e di ricerca che nell'ultimo triennio non ha prestato servizio, o non è stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell'Università stessa;

b) la tabella relativa all'organico per il personale non docente allegata allo statuto è così sostituita:

Organico per il personale non docente:

dirigenti di prima fascia - 1 posto;

dirigenti di seconda fascia - 2 posti;

categoria EP - 5 posti;

categoria D - 16 posti;

categoria C - 70 posti;

categoria B - 54 posti.

Totale 145 posti.

Roma, 7 gennaio 2015

Il rettore: BONINI

15A00178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Torrent».

Con la determinazione n. aRM - 258/2014 - 3008 del 3 dicembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Torrent Pharma GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308014;

descrizione: «40 mg compresse» 14 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308026;

descrizione: «40 mg compresse» 28 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308038;

descrizione: «80 mg compresse» 28 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308040;

descrizione: «80 mg compresse» 56 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308077;

descrizione: «160 mg compresse» 56 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308089;

descrizione: «160 mg compresse» 28 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308091;

descrizione: «320 mg compresse» 28 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308103;
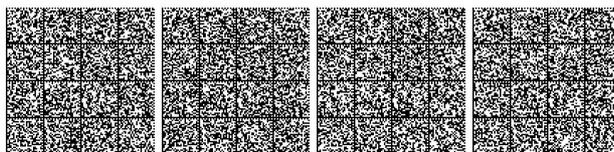
descrizione: «320 mg compresse» 56 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308115;

descrizione: «320 mg compresse» 98 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308053;

descrizione: «80 mg compresse» 98 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC;

medicinale: Valsartan Torrent;

confezione: 041308065;

descrizione: «160 mg compresse» 98 compresse rivestite con film in blister AL/OPA-AL-PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00202

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haes-Steril»

Con la determinazione n. aRM - 257/2014 - 724 del 2 dicembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fresen*ius* Kabi Deutschland GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247013;

descrizione: «6 G/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247025;

descrizione:«6 G/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247037;

descrizione: «10 G/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247049;

descrizione: «10 G/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247102;

descrizione: «6 G/100 ml soluzione per infusione» 15 sacche freeflex 500 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247138;

descrizione: «10 G/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex 250 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247140;

descrizione: «10 G/100 ml soluzione per infusione» 15 sacche freeflex 500 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247153;

descrizione: «6 G/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247165;

descrizione: «6 G/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 500 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247177;

descrizione: «10 G/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247189;

descrizione: «10 G/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 500 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247090;

descrizione: «6 G/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex 250 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247215;

descrizione: «6 G/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247227;

descrizione: «6 G/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247239;

descrizione: «10 G/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml;

medicinale: Haes-Steril;

confezione: 032247241;

descrizione: «10 G/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00203

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Mylan Generics Italia».

Con la determinazione n. aRM - 259/2014 - 2322 del 10 dicembre 2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mylan S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226122;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226110;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in BLISTER PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226108;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226096;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226084;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226072;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 16 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226060;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226058;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226045;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226033;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226021;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: Claritromicina Mylan Generics Italia;

confezione: 040226019;

descrizione: «500mg compresse a rilascio modificato» 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00204

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cronizat»

Con la determinazione n. aRM - 260/2014 - 239 del 10 dicembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmaceutici Caber S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Cronizat;

confezione: 026617011;

descrizione: «150 mg capsule rigide» 20 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00205

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Busoded»

Con la determinazione n. aRM - 261/2014 - 2611 del 10 dicembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Biochimico Nazionale Savio S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Busoded;

confezione: 036378040;

descrizione: «100 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 240 capsule;

medicinale: Busoded;

confezione: 036378053;

descrizione: «200 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 120 capsule;

medicinale: Busoded;

confezione: 036378065;

descrizione: «400 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00206

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla Società GE Healthcare S.R.L

Con il provvedimento n. aM - 194/2014 del 30 dicembre 2014 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Ispra (VA) C/O Joint Research Center, Unità BMS, Istituto I., rilasciata alla Società GE Healthcare S.R.L..

15A00208

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sucrate»

Con la determinazione n. aRM - 254/2014 - 138 del 1° dicembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Sucrate;

confezione: 025652013;

descrizione: 30 compresse 1g;

medicinale: Sucrate;

confezione: 025652037;

descrizione: OS 30 bustine 1g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00209

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hyperhaes»

Con la determinazione n. aRM - 255/2014 - 2829 del 2 dicembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: HYPERHAES.

Confezioni:

035950068 - 40 sacche freeflex da 250 ml;

035950056 - 35 sacche freeflex da 250 ml;

035950043 - 30 sacche freeflex da 250 ml;

035950031 - 20 sacche freeflex da 250 ml;

035950029 - 10 sacche freeflex da 250 ml;

035950017 - 1 sacca freeflex da 250 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00210

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Doc Generici».

Con la determinazione n. aRM - 256/2014 - 898 del 2 dicembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DOC Generici Srl l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LEVETIRACETAM DOC GENERICI.

Confezioni:

041078142 - "750 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in bister al/al;

041078130 - "750 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in bister al/al;

041078128 - "750 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in bister al/al;

041078116 - "500 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in bister al/al;

041078104 - "500 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in bister al/al;

041078092 - "500 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in bister al/al;

041078080 - "1000 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in bister al/al;

041078078 - "1000 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in bister al/al;

041078066 - "1000 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in bister al/al;

041078054 - "1000 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in bister al/al;

041078041 - "250 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in bister al/al;

041078039 - "250 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in bister al/al;

041078027 - "250 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in bister al/al;

041078015 - "250 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00211

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Norimberga (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Guenther Kreuzer, Console onorario in Norimberga (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

b) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Monaco di Baviera;

c) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Monaco di Baviera della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Monaco di Baviera e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Monaco di Baviera dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

e) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Monaco di Baviera.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2014

Il direttore generale
BELLONI

15A00177

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2259
Yen	147,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,618
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,78490
Fiorino ungherese	315,33
Litas lituano	3,45280
Zloty polacco	4,2665
Nuovo leu romeno	4,4666
Corona svedese	9,5536
Franco svizzero	1,2035
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0565
Kuna croata	7,6650
Rublo russo	67,1555
Lira turca	2,8423
Dollaro australiano	1,5057

Real brasiliano	3,2455
Dollaro canadese	1,4257
Yuan cinese	7,6271
Dollaro di Hong Kong	9,5098
Rupia indonesiana	15255,54
Shekel israeliano	4,8109
Rupia indiana	77,4769
Won sudcoreano	1343,82
Peso messicano	17,8608
Ringgit malese	4,2839
Dollaro neozelandese	1,5803
Peso filippino	54,723
Dollaro di Singapore	1,6171
Baht tailandese	40,282
Rand sudafricano	14,2082

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00245

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2213
Yen	146,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,660
Corona danese	7,4408
Lira Sterlina	0,7867
Fiorino ungherese	313,93
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2765
Nuovo leu romeno	4,4799
Corona svedese	9,5031
Franco svizzero	1,2032
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,03
Kuna croata	7,6651
Rublo russo	66,9335
Lira turca	2,8407
Dollaro australiano	1,5027
Real brasiliano	3,2498
Dollaro canadese	1,4213
Yuan cinese	7,6034
Dollaro di Hong Kong	9,4761
Rupia indonesiana	15205,81
Shekel israeliano	4,7708
Rupia indiana	77,2991
Won sudcoreano	1346,58
Peso messicano	17,8924
Ringgit malese	4,2697
Dollaro neozelandese	1,5772
Peso filippino	54,563
Dollaro di Singapore	1,6141
Baht tailandese	40,184
Rand sudafricano	14,1729

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00246

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2219
Yen	147,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,777
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,7865
Fiorino ungherese	316,08
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,3078
Nuovo leu romeno	4,4628
Corona svedese	9,5400
Franco svizzero	1,2025
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,15
Kuna croata	7,6630
Rublo russo	66,8863
Lira turca	2,8410
Dollaro australiano	1,5053
Real brasiliano	3,2921
Dollaro canadese	1,4164
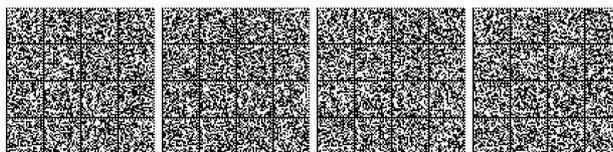
Yuan cinese	7,5969
Dollaro di Hong Kong	9,4844
Rupia indonesiana	15214,50
Shekel israeliano	4,7780
Rupia indiana	77,5589
Won sudcoreano	1347,55
Peso messicano	18,0123
Ringgit malese	4,2729
Dollaro neozelandese	1,5807
Peso filippino	54,596
Dollaro di Singapore	1,6160
Baht tailandese	40,169
Rand sudafricano	14,2498

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00247

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2197
Yen	146,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,717
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,78420
Fiorino ungherese	314,68
Litas lituano	3,45280
Zloty polacco	4,3023
Nuovo leu romeno	4,4741
Corona svedese	9,6234
Franco svizzero	1,2028
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0475
Kuna croata	7,6580
Rublo russo	68,0650
Lira turca	2,8313
Dollaro australiano	1,4964
Real brasiliano	3,2602
Dollaro canadese	1,4183
Yuan cinese	7,5920
Dollaro di Hong Kong	9,4632
Rupia indonesiana	15128,58
Shekel israeliano	4,7916
Rupia indiana	77,6660
Won sudcoreano	1341,07
Peso messicano	17,9281
Ringgit malese	4,2659
Dollaro neozelandese	1,5644
Peso filippino	54,558
Dollaro di Singapore	1,6134
Baht tailandese	40,223
Rand sudafricano	14,1557

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00248

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2160
Yen	145,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,728
Corona danese	7,4436
Lira Sterlina	0,78230
Fiorino ungherese	314,98
Litas lituano	3,45280
Zloty polacco	4,3103
Nuovo leu romeno	4,4847
Corona svedese	9,4746
Franco svizzero	1,2028
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0420
Kuna croata	7,6598
Rublo russo	69,1315
Lira turca	2,8587
Dollaro australiano	1,4878
Real brasiliano	3,2394
Dollaro canadese	1,4132
Yuan cinese	7,5442
Dollaro di Hong Kong	9,4340
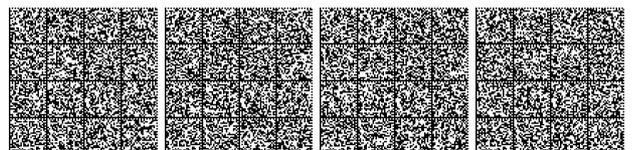
Rupia indonesiana	15099,67
Shekel israeliano	4,7520
Rupia indiana	77,1686
Won sudcoreano	1334,19
Peso messicano	17,9293
Ringgit malese	4,2559
Dollaro neozelandese	1,5536
Peso filippino	54,420
Dollaro di Singapore	1,6085
Baht tailandese	40,019
Rand sudafricano	14,1487

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00249

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2141
Yen	145,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,735
Corona danese	7,4453
Lira Sterlina	0,77890
Fiorino ungherese	315,54
Litas lituano	3,45280
Zloty polacco	4,2732
Nuovo leu romeno	4,4828
Corona svedese	9,3930
Franco svizzero	1,2024
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0420
Kuna croata	7,6580
Rublo russo	72,3370
Lira turca	2,8320
Dollaro australiano	1,4829
Real brasiliano	3,2207
Dollaro canadese	1,4063
Yuan cinese	7,5358
Dollaro di Hong Kong	9,4170
Rupia indonesiana	15076,10
Shekel israeliano	4,7200
Rupia indiana	76,7190
Won sudcoreano	1324,80
Peso messicano	17,8679
Ringgit malese	4,2473
Dollaro neozelandese	1,5525
Peso filippino	54,436
Dollaro di Singapore	1,6058
Baht tailandese	39,910
Rand sudafricano	14,0353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00250

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2043
Yen	145,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,693
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,78000
Fiorino ungherese	318,75
Zloty polacco	4,3053
Nuovo leu romeno	4,5020
Corona svedese	9,4702
Franco svizzero	1,2022
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0420
Kuna croata	7,6713
Rublo russo	70,4610
Lira turca	2,8332
Dollaro australiano	1,4841
Real brasiliano	3,2433
Dollaro canadese	1,4069
Yuan cinese	7,4759
Dollaro di Hong Kong	9,3402
Rupia indonesiana	15073,02
Shekel israeliano	4,7291
Rupia indiana	76,3000
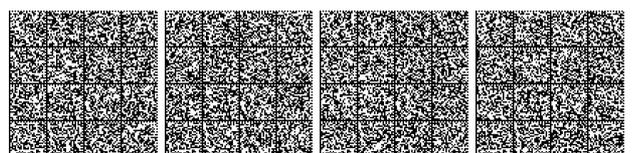
Won sudcoreano	1332,24
Peso messicano	17,8537
Ringgit malese	4,2349
Dollaro neozelandese	1,5609
Peso filippino	53,961
Dollaro di Singapore	1,6000
Baht tailandese	39,690
Rand sudafricano	14,0435

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00251

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1915
Yen	143,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,676
Corona danese	7,4410
Lira Sterlina	0,78270
Fiorino ungherese	318,32
Zloty polacco	4,2979
Nuovo leu romeno	4,4975
Corona svedese	9,4882
Franco svizzero	1,2016
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1075
Kuna croata	7,6738
Rublo russo	70,3880
Lira turca	2,7869
Dollaro australiano	1,4755
Real brasiliano	3,2334
Dollaro canadese	1,4041
Yuan cinese	7,4111
Dollaro di Hong Kong	9,2409
Rupia indonesiana	15027,69
Shekel israeliano	4,7120
Rupia indiana	75,6156
Won sudcoreano	1323,73
Peso messicano	17,6950
Ringgit malese	4,2215
Dollaro neozelandese	1,5515
Peso filippino	53,674
Dollaro di Singapore	1,5920
Baht tailandese	39,297
Rand sudafricano	13,9739

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00252

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicato del giorno 6 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1914
Yen	141,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,695
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,78420
Fiorino ungherese	319,32
Zloty polacco	4,3075
Nuovo leu romeno	4,4990
Corona svedese	9,4208
Franco svizzero	1,2014
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1795
Kuna croata	7,6740
Rublo russo	74,9100
Lira turca	2,7732
Dollaro australiano	1,4640
Real brasiliano	3,2159
Dollaro canadese	1,4014
Yuan cinese	7,4022
Dollaro di Hong Kong	9,2376
Rupia indonesiana	15093,06
Shekel israeliano	4,7140
Rupia indiana	75,7400
Won sudcoreano	1311,72
Peso messicano	17,7781

Ringgit malese	4,2550
Dollaro neozelandese	1,5378
Peso filippino	53,624
Dollaro di Singapore	1,5905
Baht tailandese	39,221
Rand sudafricano	13,9771

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00253

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1831
Yen	141,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,783
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,7823
Fiorino ungherese	319,53
Zloty polacco	4,3108
Nuovo leu romeno	4,4978
Corona svedese	9,3989
Franco svizzero	1,2011
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1500
Kuna croata	7,68
Rublo russo	75,0000
Lira turca	2,7547
Dollaro australiano	1,4660
Real brasiliano	3,1679
Dollaro canadese	1,3996
Yuan cinese	7,3512
Dollaro di Hong Kong	9,1743
Rupia indonesiana	15041,6500
Shekel israeliano	4,68
Rupia indiana	74,7423
Won sudcoreano	1304,2800
Peso messicano	17,48
Ringgit malese	4,2376
Dollaro neozelandese	1,5275
Peso filippino	53,3630
Dollaro di Singapore	1,584
Baht tailandese	38,9120
Rand sudafricano	13,859

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00254

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1768
Yen	141,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,865
Corona danese	7,4398
Lira Sterlina	0,7811
Fiorino ungherese	317,05
Zloty polacco	4,2901
Nuovo leu romeno	4,4878
Corona svedese	9,4340
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0280
Kuna croata	7,67
Rublo russo	72,3732
Lira turca	2,7181
Dollaro australiano	1,4518
Real brasiliano	3,1774
Dollaro canadese	1,3905
Yuan cinese	7,3152
Dollaro di Hong Kong	9,1265
Rupia indonesiana	14877,3900
Shekel israeliano	4,67
Rupia indiana	73,6300
Won sudcoreano	1291,6200
Peso messicano	17,31
Ringgit malese	4,1890
Dollaro neozelandese	1,5113
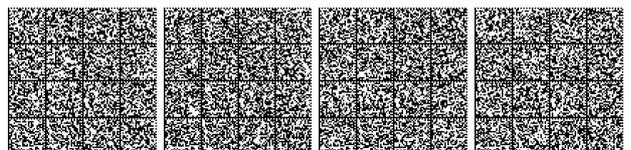
Peso filippino	52,9080
Dollaro di Singapore	1,575
Baht tailandese	38,6930
Rand sudafricano	13,691

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00255

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1813
Yen	140,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,062
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,7799
Fiorino ungherese	317,39
Zloty polacco	4,2699
Nuovo leu romeno	4,4892
Corona svedese	9,4883
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0605
Kuna croata	7,68
Rublo russo	72,8910
Lira turca	2,7154
Dollaro australiano	1,4506
Real brasiliano	3,1389
Dollaro canadese	1,3963
Yuan cinese	7,3321
Dollaro di Hong Kong	9,1593
Rupia indonesiana	14925,3400
Shekel israeliano	4,66
Rupia indiana	73,6233
Won sudcoreano	1290,2900
Peso messicano	17,32
Ringgit malese	4,2054
Dollaro neozelandese	1,5115
Peso filippino	53,0900
Dollaro di Singapore	1,579
Baht tailandese	38,8460
Rand sudafricano	13,666

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00256

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lett. *e)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2015 il tasso di riferimento è pari allo 0,05 per cento.

15A00257

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Levoflok».

Estratto del provvedimento n. 1021 del 19 dicembre 2014

Medicinale veterinario LEVOFLOK (A.I.C. nn. 104186)

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. Les Corts, 23 - 08028 Barcellona - Spagna

Oggetto del provvedimento: Variazione di Mutuo Riconoscimento n. ES/V/0145/001/IA/005

Si autorizza l'eliminazione del sito produttivo S.P. Veterinaria, S.A., Ctra. Reus-Vinyols, K.M. 4,1 (Riudoms) - 43330 Spain, responsabile della produzione del prodotto finito, incluso il rilascio dei lotti di fabbricazione.

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo e le etichette devono essere modificate come segue:

Etichettatura-foglietto illustrativo:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Vetpharma Animal Health, S.L. - Les Corts 23 - 08028 Barcellona - Spagna.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Laboratorios Karizoo, S.A.
Poligono Industrial La Borda
c/Mas Pujades 11-12
08140 - Caldes de Montbui (Barcellona)
Spagna

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00171
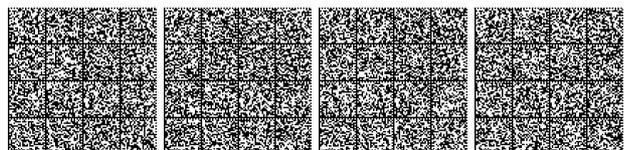
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «HydroDoxx».

Provvedimento n. 1017 del 19 dicembre 2014

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/132/001/IB/005

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/132/001/IA/003

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/132/001/IB/002/G

Medicinale veterinario "HydroDoxx" 500 mg/g, polvere per uso in acqua da bere per polli e suini, nelle confezioni:

Sacca da 1 kg – A.I.C. n. 104082019

5 sacche da 1 kg – A.I.C. n. 104082021

25 sacche da 1 kg – A.I.C. n. 104082033

Titolare A.I.C.: società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 – 2600 Antwerpen – Belgio.

Oggetto del provvedimento:

Procedura n. ES/V/132/001/IB/002/G - Aggiunta nuova confezione.

Procedura n. ES/V/132/001/IB/005 - Estensione periodo di validità del medicinale.

Procedura n. ES/V/132/001/IA/003 - Modifica stampati.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche di seguito indicate:

Procedura n. ES/V/132/001/IB/002/G - aggiunta nuova confezione: sacco laminato da 1 kg in PE/Alu/PET – A.I.C. n. 104082045.

Procedura n. ES/V/132/001/IB/005 - Estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 18 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni

Periodo di validità dopo diluizione nell'acqua da bere: 24 ore

Dopo la prima apertura del confezionamento primario il prodotto non utilizzato deve essere eliminato.

Procedura n. ES/V/132/001/IA/003 - Modifica stampati a seguito di procedura di referral

Descrizione delle modifiche approvate: RCP

paragrafo 4.5 aggiungere la frase:

(1° capoverso) "Data la variabilità (dei tempi, geografica) della sensibilità dei batteri alla doxiciclina, sono altamente raccomandati il campionamento batteriologico e l'esecuzione dei test di sensibilità dei microrganismi prelevati dagli animali affetti presso il sito di allevamento." (*omissis*)

(2° capoverso) "È stato documentato un alto grado di resistenza alle tetracicline di E. Coli isolati dai polli. Per questo motivo il prodotto dovrebbe essere utilizzato per il trattamento di infezioni causate da E. Coli solamente dopo l'effettuazione di test di sensibilità.

Dal momento che potrebbe non essere possibile ottenere l'eradicazione dei patogeni bersaglio, il trattamento deve essere associato a buone pratiche di gestione, come ad esempio garantire una corretta igiene e un'opportuna ventilazione ed evitare un eccesso di animali per unità di superficie.

paragrafo 4.9 aggiungere la frase:

(1° capoverso) Da somministrare disciolto nell'acqua da bere".

(*omissis*)

Dopo la frase "Il consumo di acqua può variare in relazione a vari fattori come l'età, lo stato di salute, razza e sistema di allevamento", aggiungere la seguente frase: In base alla dose raccomandata, al numero e al peso degli animali da trattare, la quantità giornaliera esatta di HydroDoxx dovrà essere calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{mg di HydroDoxx/kg peso corporeo/giorno} \times \text{peso corporeo medio (kg) degli animali da trattare}}{\text{Consumo giornaliero medio di acqua (l) per animale}} = \text{mg di HydroDoxx/ L Acqua da bere}$$

Alla fine del paragrafo aggiungere la frase: "Qualora si utilizzi solo una parte di una confezione, è consigliato l'uso di strumenti di pesatura correttamente calibrati. La quantità giornaliera deve essere aggiunta all'acqua da bere in modo tale che tutto il medicinale venga consumato in 24 ore. L'acqua da bere medicata deve essere preparata fresca ogni 24 ore. Si consiglia di preparare una pre-soluzione concentrata, utilizzando circa 100 grammi di prodotto per litro di acqua da bere, per poi diluirla ulteriormente fino alle concentrazioni terapeutiche, se necessario. In alternativa, la soluzione concentrata può essere utilizzata in un dosatore proporzionale di farmaco nell'acqua."

Imballaggio Esterno

Paragrafo 9 aggiungere la frase: "Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo."

Foglietto illustrativo

Paragrafo 9 aggiungere le frasi: "Per il dosaggio occorre rispettare la seguente indicazione:" (*omissis*). In base alla dose raccomandata, al numero e al peso degli animali da trattare, la quantità giornaliera esatta di HydroDoxx dovrà essere calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{mg di HydroDoxx/kg peso corporeo/giorno} \times \text{peso corporeo medio (kg) degli animali da trattare}}{\text{Consumo giornaliero medio di acqua (l) per animale}} = \text{mg di HydroDoxx/ L Acqua da bere}$$

Alla fine del paragrafo aggiungere la frase: "Qualora si utilizzi solo una parte di una confezione, è consigliato l'uso di strumenti di pesatura correttamente calibrati. La quantità giornaliera deve essere aggiunta all'acqua da bere in modo tale che tutto il medicinale venga consumato in 24 ore. L'acqua da bere medicata deve essere preparata fresca ogni 24 ore. Si consiglia di preparare una pre-soluzione concentrata, utilizzando circa 100 grammi di prodotto per litro di acqua da bere, per poi diluirla ulteriormente fino alle concentrazioni terapeutiche, se necessario. In alternativa, la soluzione concentrata può essere utilizzata in un dosatore proporzionale di farmaco nell'acqua."

paragrafo 12 aggiungere le frasi: paragrafo 4.5 aggiungere la frase:

(1° capoverso) "Data la variabilità (dei tempi, geografica) della sensibilità dei batteri alla doxiciclina, sono altamente raccomandati il campionamento batteriologico e l'esecuzione dei test di sensibilità dei microrganismi prelevati dagli animali affetti presso il sito di allevamento." (*omissis*)

(2° capoverso) "È stato documentato un alto grado di resistenza alle tetracicline di E. Coli isolati dai polli. Per questo motivo il prodotto dovrebbe essere utilizzato per il trattamento di infezioni causate da E. Coli solamente dopo l'effettuazione di test di sensibilità.

Dal momento che potrebbe non essere possibile ottenere l'eradicazione dei patogeni bersaglio, il trattamento deve essere associato a buone pratiche di gestione, come ad esempio garantire una corretta igiene e un'opportuna ventilazione ed evitare un eccesso di animali per unità di superficie.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

15A00172

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hiprabovis Balance».

Decreto n. 135 del 19 dicembre 2014

Medicinale veterinario ad azione immunologica "HIPRABOVIS BALANCE"

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Laboratorios Hipra, S.A. Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato da 5 dosi + 1 flacone di frazione liquida da 15 ml - A.I.C. n. 104708019

1 flacone di liofilizzato da 30 dosi + 1 flacone di frazione liquida da 90 ml - A.I.C. n. 104708021

1 flacone di liofilizzato da 80 dosi + 1 flacone di frazione liquida da 240 ml A.I.C. n. 104708033

Composizione.

Composizione per dose (3 *ml)*:

Frazione liquida:

Principi attivi

Virus inattivato della Parainfluenza 3 del bovino (PI3), ceppo SF4 IHA* ≥ 16 (≥ 480 HAU**prima dell'inattivazione)

Virus inattivato della Diarrea Virale Bovina (BVD/MD), ceppo NADL SN*** ≥ 20 (≥ 10^6 $DICC_{50}$ **** prima dell'inattivazione)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Frazione liofilizzata

Principio attivo

Virus vivo attenuato Respiratorio Sinciziale del bovino (BRSV), ceppo Lym-56 $10^{4.0}$ - $10^{6.6}$ DICC50****

Eccipienti così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

*IHA: media del titolo di inibizione dell'emoagglutinazione indotta in conigli

**HAU: media del titolo in unità emoagglutinanti

***SN: media del titolo di neutralizzazione del siero indotta in conigli

****$DICC_{50}$: Dose infettiva al 50% della coltura cellulare

Specie di destinazione: bovini (vitelli, giovenche e vacche);

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei vitelli da 8 settimane di età, giovenche e vacche per la riduzione della sintomatologia clinica della diarrea virale bovina (compresa la malattia delle mucose) causata dai ceppi appartenenti genotipo 1 del virus BVD, della sintomatologia respiratoria causata dal virus IP3 e dal virus BRS. Per la riduzione dell'escrezione virale successiva all'infezione con virus BRS.

L'immunità inizia 4 settimane dopo la prima somministrazione.

La durata dell'immunità non è stata dimostrata. Studi di laboratorio hanno dimostrato che il vaccino è in grado di indurre titoli anticorpali elevati contro il virus BVD, IP3 e BRS per almeno un anno;

Tempi di attesa: zero giorni;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 3 ore;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A00173

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suldimet 200», 200 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini fino a 6 mesi di età.

Estratto del provvedimento n. 1013 del 17 dicembre 2014

Oggetto: medicinale veterinario SULDIMET 200, 200 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini fino a 6 mesi di età.

Confezioni: Sacco da 25 kg: A.I.C. n. 103356010

Titolare A.I.C.: DOX-AL ITALIA S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 – 20121 Milano

Modifica: Variazione C.I.4: Variazione collegata ad importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Eliminazione della limitazione di impiego nella specie suina: eliminazione della restrizione di impiego in suini fino a 6 (sei) mesi di età.

Si autorizza/autorizzano la/le modifica/modifiche come di seguito descritte: eliminazione della restrizione di impiego in suini fino a 6 (sei) mesi di età.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

RPC:

Punto 1: SULDIMET 200, 200g/Kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Punto 4.1: Specie di destinazione: Suini.

Punto 4.2: Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione: Trattamento delle enteriti batteriche nei suini […].

Punto 4.9: Posologia e via di somministrazione: Il medicinale deve essere somministrato a suini […].

Etichetta/Foglietto illustrativo:

Specie di destinazione: Suini.

Indicazioni: Trattamento delle enteriti batteriche dei suini […].

Modalità e via di somministrazione: Il medicinale deve essere somministrato a suini […]

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00174

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefquinor LC», 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione

Decreto n. 133 del 15 dicembre 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0500/001DC

Medicinale veterinario CEFQUINOR LC, 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road – Newery – Co Down – BT35 6JP Irlanda del Nord

Produttore responsabile rilascio lotti: Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road – Newery – Co Down – BT35 6JP Irlanda del Nord

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 12 siringhe da 8 g A.I.C. n. 104692025

Scatola contenente 24 siringhe da 8 g A.I.C. n. 104692013

Scatola contenente 36 siringhe da 8 g A.I.C. n. 104692037

Composizione: ogni siringa preriempita da 8 g contiene:

Principio attivo: Cefquinome (come cefquinome solfato) 75 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovine in lattazione)

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle mastiti cliniche nelle vacche in lattazione causate dai seguenti microrganismi sensibili al cefquinome: Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 4 giorni

Latte: 5 giorni (120 ore)

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A00175

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «Arnica Compositum Veterinario».

Estratto decreto n. 144 del 24 dicembre 2014

Specialità medicinale per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate ARNICA COMPOSITUM VETERINARIO.

Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden – Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104849017;

50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104849029.
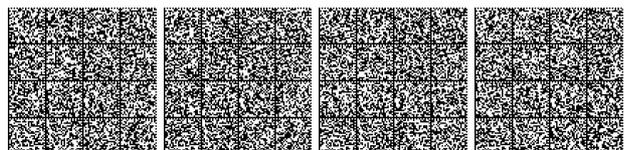
Composizione.

1 fiala da 5,0 ml contiene:

Principi attivi	Potenza	Quantità in mg
Achillea millefolium	D3	5.00 mg
Matricaria recutita	D3	5.00 mg
Symphytum officinale	D6	5.00 mg
Aconitum napellus	D2	3.00 mg
Atropa bella-donna	D2	5.00 mg
Bellis perennis	D2	2.50 mg
Calendula officinalis	D2	5.00 mg
Echinacea	D2	1.25 mg
Echinacea purpurea	D2	1.25 mg
Hypericum perforatum	D2	1.50 mg
Hepar sulfuris	D6	5.00 mg
Mercur*ius* solubilis Hahnemanni	D6	2.50 mg
Hamamelis virginiana	D1	0.50 mg
Arnica montana	D2	5.00 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali e roditori piccoli.

Validità:

Periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni;

Periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo decreto sarà notificato all'impresa interessata.

15A00212

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «Atropinum Compositum Veterinario».

Decreto n. 140 del 24 dicembre 2014

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale omeopatico veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «ATROPINUM COMPOSITUM VETERINARIO» soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute ed orale, alle condizioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: società Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104853015;

50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104853027.

Composizione: 1 fiala da 5 ml contiene

Principi attivi: 1 fiala da 5,0 ml contiene:

Sostanze attive	Potenza	Quantità in mg
Acidum arsenicosum	D6	100.0 mg
Atropinum sulfuricum	D4	500.0 mg
Bryonia	D4	100.0 mg
Citrullus colocynthis	D4	100.0 mg
Cuprum aceticum	D4	100.0 mg
Lytta vesicatoria	D6	100.0 mg
Veratrum album	D4	100.0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali, roditori piccoli.

Validità:

confezionamento integro: 5 anni;

dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo decreto sarà notificato alla ditta interessata.

15A00213

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «Berberis-Homaccord Veterinario» soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute e orale.

Decreto n. 138 del 24 dicembre 2014

Medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «BERBERIS-HOMACCORD VETERINARIO» soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute ed orale.

Titolare A.I.C.: società Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml – A.I.C. n. 104855010;

50 fiale da 5 ml – A.I.C. n. 104855022.

Composizione:

Principi attivi:

1 fiala da 5,0 ml contiene:

Sostanze attive	Potenza	Quantità in mg
Berberis vulgaris	D4	20,0 mg
Berberis vulgaris	D10	20,0 mg
Berberis vulgaris	D30	20,0 mg
Berberis vulgaris	D200	20,0 mg
Citrullus colocynthis	D4	20,0 mg
Citrullus colocynthis	D10	15,0 mg
Citrullus colocynthis	D30	15,0 mg
Citrullus colocynthis	D200	15,0 mg
Veratrum album	D5	15,0 mg
Veratrum album	D10	15,0 mg
Veratrum album	D30	15,0 mg
Veratrum album	D200	15,0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali e roditori piccoli;

Validità:

Periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni;

Periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla ditta interessata.

15A00214

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «Discus Compositum Qp Veterinario» Soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute e orale.

Decreto n. 139 del 24 dicembre 2014

Specialità medicinale per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «DISCUS COMPOSITUM QP VETERINARIO» soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute ed orale.

Titolare A.I.C.: società Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml – A.I.C. n. 104856012;

50 fiale da 5 ml – A.I.C. n. 104856024.

Composizione:

Principi attivi:

1 fiala da 5,0 ml contiene:

Sostanze attive	Potenza	Quantità in mg
Acidum ascorbicum	D6	50.0 mg
Acidum picrinicum	D6	50.0 mg
Aesculus hippocastanum	D6	50.0 mg
Ammonium chloratum	D8	50.0 mg
Argentum metallicum	D10	50.0 mg
Berberis vulgaris	D4	50.0 mg
Calcium phosphoricum	D10	50.0 mg
Cartilago suis	D8	50.0 mg
Cimicifuga racemosa	D4	50.0 mg
Cinchona pubescens	D4	50.0 mg
Citrullus colocynthis	D4	50.0 mg
Coenzym A	D10	50.0 mg
Cuprum aceticum	D6	50.0 mg
Discus intervertebralis suis	D8	50.0 mg
Embryo totalis suis	D10	50.0 mg
Funiculus umbilicalis suis	D10	50.0 mg
Glandula suprarenalis suis	D10	50.0 mg
Hydrargyrum oxydatum rubrum	D10	50.0 mg
Kalium carbonicum	D6	50.0 mg
Ledum palustre	D4	50.0 mg
Medulla ossis suis	D10	50.0 mg
Nadidum	D6	50.0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum	D6	50.0 mg
Nicotinamidum	D6	50.0 mg
Pseudognaphalium obtusifolium	D4	50.0 mg
Pulsatilla pratensis	D6	50.0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum	D6	50.0 mg
Ranunculus bulbosus	D4	50.0 mg
Secale cornutum	D6	50.0 mg
Sepia officinalis	D10	50.0 mg
Sulfur	D12	50.0 mg
Thiaminum hydrochloricum	D6	50.0 mg
Zincum metallicum	D10	50.0 mg
Acidum silicicum	D6	50.0 mg
Acidum thiocticum	D8	50.0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	50.0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali e roditori piccoli.

Validità:

Periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare;

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla ditta interessata.

15A00215

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «La Piccola - società cooperativa sociale Onlus», in Udine.

Con deliberazione n. 2650 del 30 dicembre 2014 la Giunta regionale ha nominato la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, via Ermes di Colloredo n. 20, liquidatore della cooperativa "La Piccola - Società Cooperativa Sociale Onlus" in liquidazione, con sede in Udine, codice fiscale n. 02599820301, in sostituzione del signor Luigi Bonea.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A00201

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-012) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
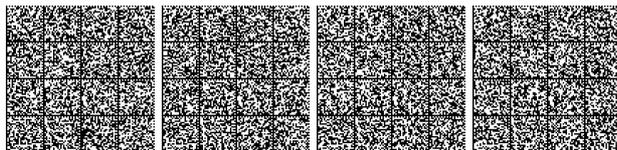
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
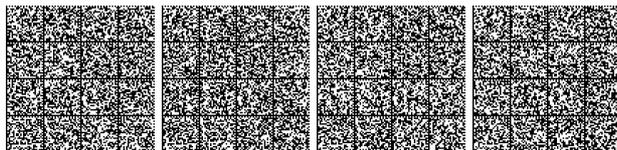
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.